



## **“Cronache di una morte annunciata”? L’eredità del processo costituente cileno\***

**di Rosa Iannaccone\*\***

SOMMARIO: 1. La fine dei lavori dell’assemblea costituente cilena. – 2. *L’ultimo plebiscito e il contenuto della proposta costituzionale.* – 2.1 *La plurinazionalità.* – 2.2 *La normazione in materia ambientale.* – 2.3 *L’estensione della parità.* – 2.4 *La disciplina delle nuove tecnologie.* – 3. *Il futuro del momento costituente cileno.*

### **1. La fine dei lavori dell’assemblea costituente cilena**

I lavori della Convenzione Costituzionale cilena sono giunti al termine nel corso dello scorso quadrimestre, questo elaborato tratterà, però, anche il “plebiscito de salida” del 4 settembre, che ha chiuso il processo costituente e posto fine, almeno per il momento, alla possibilità che il Cile abbia una nuova Costituzione.

La fase che ha preceduto la sottomissione al corpo elettorale del testo costituzionale è iniziata il **14 maggio** quando, dopo la votazione dell’“informe de segunda propuesta” della Commissione competente in materia ambientale, l’Ufficio di presidenza ha sottoposto alla sessione plenaria la proposta della Presidente della Convenzione di dichiarare chiuso il dibattito costituzionale, che è stata approvata con 131 voti a favore. Con i 14 articoli approvati dalla Plenaria in questa data, la bozza dell’articolato costituzionale conteneva un totale di 499 norme, superando l’attuale Costituzione indiana, formata da 448 articoli<sup>1</sup>. Nel periodo intercorso tra questa data e il **4 luglio**, giorno della consegna della proposta costituzionale ufficiale al Presidente della Repubblica, sono stati definiti alcuni “dettagli”, dai quali sarebbe dipeso molto del futuro del testo elaborato. Si trattava dell’armonizzazione e coerenza del testo, della decisione in merito alle norme transitorie che avrebbero dovuto guidare l’entrata in vigore della proposta di Costituzione qualora fosse entrata stata approvata e la scrittura di un preambolo. A tal fine sono state predisposte tre commissioni: la *Comisión de Armonización*, la *Comisión de Normas Transitorias* e la *Comisión de Preámbulo*.

\* Contributo sottoposto a *peer review*.

\*\* Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale – Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate, Sapienza, Università di Roma e in *Ciencias Jurídicas* dell’Università di Granada.

<sup>1</sup> REDACCIÓN LA NETA, *Con 499 artículos quedó el borrador de nueva Constitución tras el cierre del debate Constitucional*, in *La Neta*, <https://laneta.cl/con-499-articulos-queda-el-borrador-de-nueva-constitucion-tras-el-cierre-del-debate-constitucional/>

Quest'ultima, nella sessione del **9 maggio**, ha eletto come sua coordinatrice, con 9 voti a favore, Adriana Cancino del Partito Socialista e l'**11 maggio** è stato scelto il suo co-coordinatore, Jorge Abarca (*Independientes No Neutrales*), anch'egli con 9 voti a favore<sup>2</sup>. Questa Commissione è stata composta da 15 costituenti, di cui almeno un membro di ognuna delle sette commissioni tematiche e uno appartenente ai seggi riservati, e ha avuto l'obiettivo di scrivere il preambolo del testo costituzionale, ovvero la parte preposta ad essere la guida interpretativa per gli articoli costituzionali<sup>3</sup>. Ha dovuto considerare nella stesura anche le iniziative costituenti, presentate fino 10 giorni prima dell'inizio dei suoi lavori con l'appoggio di almeno altri otto convenzionali, quelle popolari e le indigene<sup>4</sup>. Il preambolo presentato dalla Commissione e votato dalla plenaria il **23 giugno** recitava: «Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud, para asumir esta vía institucional a través de una Convención Constitucional ampliamente representativa. Con ello, hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, condición o creencias de cada cual; para construir una sociedad justa, consciente de su relación indisoluble con la naturaleza amenazada por la crisis climática, que promueva una cultura de paz y diálogo, con un compromiso profundo por los Derechos Humanos, la justicia, igualdad y libertad. De esta manera, en ejercicio del poder constituyente, adoptamos la siguiente Constitución Política de la República de Chile».

Dei quattro paragrafi presentati ad essere approvato, con 107 voti a favori e con l'astensione e il voto contrario di tutti i convenzionali di destra, è stato solo il primo paragrafo che oltre a risaltare le caratteristiche del processo costituente, ovvero partecipativo, paritario e democratico, dichiarava che il popolo cileno è formato da diverse nazioni, riconoscendo così la multinazionalità e pluriculturalità legate alle popolazioni originarie.

Probabilmente l'esito poco felice di questa votazione è da ricondurre alla decisione di non adottare il *modus operandi* usato in precedenza, vale a dire il rinvio in commissione delle proposte che non avevano raggiunto la soglia dei 2/3 affinché fossero formulate proposte alternative. Gli altri tre paragrafi, infatti, avevano comunque ottenuto un certo riscontro in assemblea – il secondo, che faceva riferimento all'*Estallido social*, aveva ricevuto 77 voti a favore, mentre il terzo e il quarto rispettivamente 94 e 100<sup>5</sup> - e probabilmente la loro rielaborazione e discussione in commissione avrebbe permesso una formulazione con un appoggio maggiore.

Per quanto riguarda la Commissione di Armonizzazione, a coordinarne i lavori, che hanno avuto inizio il **17 maggio**, sono stati Tammy Pustilnick (*Independientes No Neutrales*) e Daniel Bravo

<sup>2</sup> REDACCIÓN LA NETA, *Boletín diario: ¿Qué pasó este miércoles 11 de mayo en la Convención Constitucional?*, in *La Neta*, <https://laneta.cl/boletin-diario-que-paso-este-miercoles-11-de-mayo-en-la-convencion-constitucional/>

<sup>3</sup> CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL, *Etapla final: tres nuevas comisiones especiales eligen a su dupla coordinadora*, 12/05/2022, [https://www.chileconvencion.cl/news\\_cconstitucional/etapa-final-tres-nuevas-comisiones-especiales-eligen-a-su-dupla-coordinadora/](https://www.chileconvencion.cl/news_cconstitucional/etapa-final-tres-nuevas-comisiones-especiales-eligen-a-su-dupla-coordinadora/)

<sup>4</sup> REDACCIÓN LA NETA, *Convención Constitucional se reorganiza de cara a los últimos meses de trabajo*, in *La Neta*, <https://laneta.cl/convencion-constitucional-se-reorganiza-de-cara-a-los-ultimos-meses-de-trabajo/>

<sup>5</sup> N. VIZIOLI, *Da un plebiscito all'altro. La parabola partecipativa del procedimento costituente cileno*, in *Dpce online*, n. 2/2022, 1222

(*Pueblo Constituyente*), eletti entrambi con 21 voti l'**11 maggio**<sup>6</sup>. Lo scopo di questa commissione – composta da 40 membri, di cui sette seggi sono stati riservati ai rappresentanti dei popoli indigeni – è stato garantire la “qualità tecnica e la coerenza del testo costituzionale”, per cui dovevano essere individuate “eventuali incongruenze tra i contenuti approvati”. Il Regolamento Generale ha stabilito che avrebbe dovuto includere, nei suoi rapporti, proposte o raccomandazioni volte a superare le incoerenze rilevate e che in nessun caso avrebbe potuto alterare, modificare o sostituire una norma approvata. Nell’adempimento di questa funzione, la Commissione doveva rispettare i principi guida e le regole generali contenute nel Regolamento. Per quanto riguarda le sue altre facoltà, queste sono state: esaminare le carenze nella tecnica legislativa, le omissioni e le contraddizioni nella sintassi e le correzioni grammaticali, ortografiche e stilistiche; consolidare un progetto di Costituzione con le norme costituzionali approvate dalla Plenaria; ricevere e sistematizzare i suggerimenti per le correzioni al Progetto di Costituzione proposti dai membri della Convenzione; suggerire alla Plenaria l’ordine in cui le norme costituzionali approvate sarebbero dovute apparire e la struttura delle sezioni e dei capitoli. È stato stabilito che quanto esaminato, riferito o raccomandato da questa Commissione non sarebbe stato vincolante e, al termine dei suoi lavori, avrebbe presentato alla Plenaria una relazione con le sue osservazioni. I membri della Convenzione hanno avuto, allora, cinque giorni per presentare indicazioni di “armonizzazione” aggiuntive o alternative, limitate alla qualità tecnica e alla coerenza del testo costituzionale, nonché alle possibili incongruenze tra i contenuti approvati<sup>7</sup>. Il lavoro della Commissione, che ha accorpato vari articoli ed eliminato ripetizioni, ha condotto ad un testo finale suddiviso in 12 capitoli: *Principios y disposiciones generales* (artt. 1-16); *Derechos Fundamentales y garantías* (artt. 17-126); *Naturaleza y medioambiente* (artt. 127-150); *Participación democrática* (artt. 151-164); *Buen gobierno y función pública* (art. 165-186); *Estado regional y organización territorial* (art. 187-250); *Poder Legislativo* (artt. 251-278); *Poder Ejecutivo* (artt. 279-306); *Sistemas de Justicia* (artt. 307-349); *Órganos autónomos constitucionales* (artt. 350- 382); e *Reforma y reemplazo de la Constitución* (artt. 383-388).

La votazione del testo armonizzato si è svolta sostanzialmente in tre sessioni, inizialmente il **24** e il **25 giugno** è stato votato il testo presentato dalla commissione e il **28 giugno** il testo contenente i più di 500 emendamenti proposti per i quali è stata richiesta la votazione articolo per articolo. Infine, con 115 voti a favore la Plenaria ha approvato la struttura dei capitoli del testo costituzionale proposta e la posizione di ogni articolo al loro interno. Il testo costituzionale, così come risultante dal lavoro della Commissione di Armonizzazione e dal passaggio in aula, è formato da 338 articoli, al posto dei 499 iniziali.

Per quanto riguarda, in fine, la Commissione per le norme transitorie, l’elezione dei suoi coordinatori è stata particolarmente complessa. Durante la sessione dell’**11 maggio**, infatti, è risultata eletta, con 12 voti a favore, Elisa Giustinianovich, mentre Eduardo Castillo (*Colectivo del*

<sup>6</sup> REDACCIÓN LA NETA, *Boletín diario: ¿Qué pasó este miércoles 11 de mayo en la Convención Constitucional?*, cit.

<sup>7</sup> CEP, *La Comisión de Armonización: entre la esperanza y la realidad*, n. 35, 4/04/2022, <https://www.plataformaconstitucionalcep.cl/boletin-del-monitor/abril-2022/la-comision-de-armonizacion-entre-la-esperanza-y-la-realidad>

*Apruebo*) è stato eletto solo il giorno seguente, dopo più di 11 turni di votazione<sup>8</sup>. Così come quella competente per il preambolo, questa commissione non era stata prevista dalle norme regolamentarie, e la loro creazione e la disciplina del loro funzionamento risalgono ad una riforma del Regolamento Generale, approvata il **20 maggio**. Tale riforma ha stabilito che ogni commissione avrebbe deliberato in generale sulle norme transitorie, che sarebbero poi state trasmesse alla commissione finale competente. Ogni convenzionale ha potuto presentare una norma transitoria e quelle che hanno ottenuto almeno 32 firme a sostegno, sono state messe ai voti nelle rispettive commissioni. Le norme approvate in seno alle commissioni sono state trasmesse alla *Comisión de Normas Transitorias*, composta da 33 convenzionali dei quali 4 rappresentanti dei popoli indigeni, che a sua volta ha dovuto approvarle nella loro versione finale con una maggioranza dei 3/5. Le norme approvate, infine, sono state sottoposte alla Plenaria<sup>9</sup>, che il **2 giugno** ha votato il “primer informe” e il **14 giugno** il “segundo informe”, contenente le norme che non avevano raggiunto la maggioranza necessaria nella precedente votazione.

In questa occasione il convenzionale Cretton, membro del partito di estrema destra UDI, ha sostenuto che in base a quanto stabilito dall’articolo 137 della Costituzione – «una vez redactada y aprobada la propuesta de texto de Nueva Constitución por la Convención, o vencido el plazo de su prórroga, la Convención se disolverá de pleno derecho» – dovevano considerarsi conclusi i lavori dell’organo costituente. La Presidente della Convenzione Quinteros, alla fine della sessione, in una conferenza stampa, ha sottolineato che il lavoro dei membri della Convenzione sarebbe terminato quando avrebbe sciolto la sessione, ovvero il **4 luglio**, con la consegna del documento ufficiale elaborato al Presidente della Repubblica. A norma dall’articolo 142 della Costituzione vigente, una volta ricevuta la proposta del nuovo testo costituzionale, il Presidente avrebbe avuto tre giorni per poter convocare il plebiscito costituzionale nazionale volto a permettere ai cittadini di approvare o respingere la proposta. Boric ha deciso di svolgere questo passaggio proprio in occasione della cerimonia di consegna del testo costituzionale.

## 2. *L’ultimo plebiscito e il contenuto della proposta costituzionale*

In base al dettato costituzionale il plebiscito di uscita si è tenuto sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La data fissata è stata, quindi, il 4 settembre<sup>10</sup> e il quesito sottoposto al corpo elettorale è stato “¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?” con le opzioni “Apruebo” o “Rechazo”. Le cilene e i cileni sono stati chiamati, quindi, a norma dell’articolo 134 della Costituzione, ad esprimersi a favore o

<sup>8</sup> REDACCIÓN LA NETA, *Boletín diario: ¿Qué pasó este miércoles 11 de mayo en la Convención Constitucional?*, cit.; REDACCIÓN LA NETA, *Boletín diario: ¿Qué pasó este jueves 12 de mayo en la Convención Constitucional?*, in *La Neta*, <https://laneta.cl/boletin-diario-que-paso-este-jueves-12-de-mayo-en-la-convencion-constitucional/>

<sup>9</sup> REDACCIÓN LA NETA, *Boletín diario: ¿Qué pasó este lunes 18 de abril en la Convención Constitucional?*, in *La Neta*, <https://laneta.cl/boletin-diario-que-paso-este-lunes-18-de-abril-en-la-convencion-constitucional/>

<sup>10</sup> LA NETA, *¡Tenemos fecha!: Plebiscito de salida se realizará el 4 de septiembre*, in *La Neta*, <https://laneta.cl/tenemos-fecha-plebiscito-de-salida-se-realizara-el-4-de-septiembre/>; MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, *Gobierno da urgencia a proyecto que busca acercar a las y los electores los locales de votación e introduce medidas para facilitar el plebiscito de salida*, 5/04/2022, <https://www.minsegres.gob.cl/noticias/gobierno-da-urgencia-a-proyecto-que-busca-acercar-a-las-y-los-electores-los-locales-de-votacion-e-in/>

contro il testo costituzionale elaborato dalla Convenzione Costituzionale a partire dal 18 ottobre 2021. Quello della costituente è stato un lungo percorso iniziato nel luglio 2020 e preceduto dall’“Estallido social” dell’ottobre 2019, dalla conclusione, il 15 novembre 2019, di un accordo politico, l’*Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución*, che ha reso possibile la riforma del capitolo XV della Costituzione del 1980, prevedendo lo svolgimento di un plebiscito, tenutosi il 25 ottobre 2020, in cui il popolo del Cile era stato chiamato a decidere se iniziare la scrittura di una nuova Costituzione.

I due plebisciti, che hanno aperto e chiuso il processo costituente cileno, ma non il momento costituente, sono stati radicalmente diversi. L’unico elemento in comune sono state le opzioni presenti sulla scheda elettorale, “apruebo” o “rechazo”, ma mentre nel 2020 la prima ha ottenuto un ampio appoggio, il 78,27% dei votanti – e il 78,99% si è espresso a favore di Convenzione Costituzionale completamente elettiva –, nel 2022 i voti a favore dell’“apruebo” sono stati solo il 38,14%. Indicative sono in questo contesto anche le elezioni parlamentari dello scorso 21 novembre che hanno portato sostanzialmente ad un pareggio. Per quanto riguarda la Camera dei deputati, dei 155 seggi da eleggere la coalizione di destra, in quel momento al governo, *Chile Podemos Más*, ne aveva ottenuti 55; il *Frente Social Cristiano*, la coalizione elettorale che include il Partito Repubblicano di estrema destra, 15; mentre i blocchi di sinistra *Nuevo Pacto Social* e *Apruebo Dignidad* 37 ciascuno. D’altra parte, il Partito Popolare, formazione apparsa nella vita politica e istituzionale con il suo candidato presidenziale Franco Parisi – che ha svolto interamente la campagna elettorale dall’estero –, ha ottenuto 6 seggi. Nella Camera alta, invece, il conglomerato filo-governativo aveva conquistato 22 seggi, diventando il partito più votato, seguito dall’alleanza di centro-sinistra *Nuevo Pacto Social* – in cui convergevano la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito della Democrazia e il Partito Liberale – che aveva ottenuto 17 seggi. Infine, il patto *Apruebo Dignidad*, che comprendeva i partiti del *Frente Amplio* e il Partito Comunista, aveva ottenuto 5 seggi. È evidente in questo risultato che, mentre la sinistra si divide in blocchi frammentati, la destra appare più compatta e lampante è stata la dissonanza tra le maggioranze sociali e quelle elettorali, che al contrario delle prime, almeno apparentemente, erano cambiate notevolmente rispetto al plebiscito e all’elezione della Convenzione. Le elezioni del Legislativo, così come quelle dei consiglieri regionali, hanno evidenziato, infatti, un appoggio per i partiti di destra. Tale situazione, che apparentemente sarebbe potuta sembrare un cambiamento radicale rispetto ai risultati dei precedenti eventi elettorali, in realtà si spiegherebbe assumendo che parte dell’80% degli elettori, che il 25 ottobre 2020 avevano votato a favore dell’inizio del processo costituente lo avevano fatto anche considerando che avrebbero potuto esprimersi contro la legge fondamentale elaborata, in occasione del plebiscito di uscita come presumibilmente è avvenuto.

Un’altra sostanziale differenza, che potrebbe aver in parte influito sul risultato finale, è stata l’obbligatorietà del voto, costituzionalmente prevista per il solo plebiscito d’uscita. Il numero dei votanti, infatti, è stato notevolmente superiore, 13.021.063 rispetto ai 7.562.173 di ottobre 2020, che avevano rappresentato il tasso più elevato dalla abolizione, nel 2012, del voto obbligatorio essendo il 50,9% degli aventi diritto. È possibile ipotizzare, dato questo consistente aumento, che oltre ad una parte della popolazione in disaccordo sia con la Costituzione del 1980 che con il testo proposto, l’obbligatorietà abbia spinto al voto anche fasce di popolazione che non avevano

votato al precedente plebiscito che sono confluite nelle fila del “rechazo”: probabilmente un numero maggiore di anziani dato che il primo referendum si era svolto in un contesto pienamente pandemico; una parte della popolazione disinteressata; coloro che non si sono scrupolosamente informati. Quest’ultimo elemento, in particolare, è legato alla massiccia campagna di disinformazione che, come già evidenziato nel corso di queste cronache, ha accompagnato l’intero processo costituente e si è intensificata nei mesi dedicati alla campagna referendaria. Il processo costituente cileno è stato, infatti, il primo ad essersi svolto, non solo in un contesto pandemico, ma anche nell’“era della fake news”. Alla paura di diventare “un’altra Venezuela”, si sono aggiunte la scomparsa della proprietà privata, la cui tutela invece era sancita all’articolo 78.1 della proposta, mentre ad essere inappropriabili, come si vedrà, erano i soli “beni naturali”; l’espropriazione dei fondi pensionistici, nonostante la previsione costituzionale di un giusto indennizzo per i beni espropriati (art. 78.4) la rendesse una contraddizione in termini; la possibilità di interrompere una gravidanza fino al nono mese di gestazione che non era ragionevolmente presente nella proposta che, invece, demandava alla legislazione ordinaria la regolamentazione di questo diritto; la scomparsa dell’educazione e della sanità privata e si potrebbe continuare a lungo.

Bisogna, inoltre, considerare le elevate aspettative riposte nella Convenzione, immaginato come un organo diametralmente distinto dagli altri, esente dai “vizi” della politica e che avrebbe posto fine ai dolori che affliggevano il popolo cileno. Come era prevedibile, tali aspettative sono state, almeno in parte, deluse. I cileni si sono trovati dinanzi ad un organo litigioso e spesso manchevole di quel galateo istituzionale tipico degli organi rappresentativi. È possibile individuare un momento preciso che ha dato inizio alla fine della “luna di miele” tra la popolazione e la costituente ovvero il “caso Rojas Vade”. Il lavoro dell’assemblea, infatti, è stato colpito duramente dalla dichiarazione del convenzionale e suo vicepresidente Rodrigo Rojas Vade che ha ammesso di non soffrire di cancro. La sua situazione di salute è stata la bandiera di lotta del “Pelao Vade” – uno dei suoi slogan era “No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio. Salud Digna para Chile” – permettendogli di essere uno dei leader dell’*Estallido* e un candidato eletto nella Convenzione. In anni di crisi e sfiducia nei confronti della politica e delle istituzioni, questo evento ha colpito fortemente la fiducia dei cittadini e l’immagine della Convenzione, vista con speranza e come espressione di un nuovo ciclo, essendo costruita come luogo di incontro di una nuova pluralità, dove alcuni gruppi esclusi potessero, per la prima volta, apparire nello spazio pubblico<sup>11</sup>. Inoltre, nonostante la volontà di dimettersi del convenzionale, questa è rimasta a lungo in sospenso a causa dell’assenza di un meccanismo a tal fine. Ciò, oltre a generare un dibattito su quale fosse l’organo titolato a disciplinare tale fattispecie: se avesse potuto farlo la Convenzione attraverso il proprio regolamento o se fosse stata necessaria una riforma costituzionale, ha ulteriormente alimentato il senso di tradimento e di immobilismo nei confronti della costituente in quanto le dimissioni di Rojas Vade sono ufficialmente avvenute solo in seguito alla pubblicazione della Legge n. 21.432 in materia di rinuncia dei convenzionali costituenti, l’11 marzo.

<sup>11</sup> OBSERVATORIO NUEVA CONSTITUCIÓN, *Análisis Constituyente N°10: 2 meses de trabajo y la primera trizadura en la confianza depositada.*, 6/09/2021 (<https://www.observatorionuevaconstitucion.cl/2021/09/06/analisis-constituyente-n10-2-meses-de-trabajo-y-la-primera-trizadura-en-la-confianza-depositada/>).

Nonostante il risultato referendario, le cui motivazioni ancora non è possibile comprendere a pieno, l'esperienza cilena lascia un'importante eredità al costituzionalismo, non solo per le caratteristiche del processo costituente che è stato paritario, partecipativo, con la rappresentanza dei popoli originari, ma anche per il testo elaborato che segna un nuovo *standard* mondiale in materia di multiculturalismo, parità, nuove tecnologie, protezione della natura e sviluppo sostenibile. In questa sede si intende, infatti, soffermarsi sulla disciplina di queste tematiche nella proposta costituzionale che, pur non essendo esente da aspetti problematici – soprattutto riguardo la forma di governo –, si ritiene particolarmente innovativa.

Per poter realizzare questa analisi è possibile partire dall'articolo che apre il testo proposto che definisce il Cile come un "Estado social y democrático de derecho", "plurinacional, intercultural y ecológico". Alla ormai classica definizione della forma di Stato sociale e democratico di diritto, fondamentale nel contesto cileno caratterizzato tutt'oggi da uno Stato sussidiario<sup>12</sup>, si accompagnano gli aggettivi "plurinazionale", "interculturale" ed "ecologico". Inoltre, nello stesso articolo, viene sancita una democrazia inclusiva e paritaria e si completa l'idea di uno Stato democratico e sociale con la protezione e la garanzia dei diritti umani individuali e collettivi

Come si vedrà più nel dettaglio a breve, si ritiene possibile avanzare l'ipotesi che la proposta costituzionale cilena abbia disegnato una nuova forma di Stato, che andasse oltre non solo lo Stato costituzionale di diritto ma anche il *Caring State*<sup>13</sup>, individuato da Silvia Bagni, a partire dalle costituzioni ecuadoregna e boliviana, quale forma di Stato a sé stante, caratterizzata dall'incorporazione di valori comunitari tradizionali nelle costituzioni e nei programmi politici. Si tratterebbe di uno Stato del *buen vivir*, che "guarda indietro" riconciliandosi con la natura e con le popolazioni preesistenti alla sua formazione, che pone rimedio ai debiti storici assunti nel corso della sua storia nei confronti delle minoranze e delle donne e che "guarda al futuro" garantendo un nuovo tipo di uguaglianza e tutela, fondamentale nei tempi che viviamo, quella tecnologica e quella ambientale. Parità e nuove tecnologie, insieme alla salvaguardia dell'ambiente e al riconoscimento e tutela delle minoranze, sono gli elementi che compongono questa nuova possibile forma di Stato.

## 2.1 La plurinazionalità

In Cile il riconoscimento dei popoli indigeni è stato un tema centrale nel dibattito pubblico e particolarmente sofferto data la sanguinosa repressione statale nei confronti di questi collettivi, tanto che nel 2001 il Presidente Lagos istituì la *Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato* al fine di

<sup>12</sup> Come è noto, la Costituzione del 1980 rappresenta la migliore espressione di uno Stato organizzato secondo le idee neoliberali. Concretamente, lo Stato cede tutta l'iniziativa e il potere al settore privato e la sua azione si riduce alle aree in cui il settore privato non può o non vuole intervenire. Ciò ha comportato, nella pratica, la privatizzazione dell'attività economica, dei diritti sociali e delle funzioni pubbliche. C. NASH, *Una nueva Constitución para Chile. Evaluación del borrador constitucional*, cit., 1177. Si rimanda, sul tema, a C. VIERA, *El problema constitucional chileno: ¿Superar el Estado subsidiario?*, in *Política. Revista De Ciencia Política*, n.2/2020.

<sup>13</sup> S. BAGNI, *Dallo stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizioni nel costituzionalismo latino-americano*, Filodiritto, Bologna, 2013. Si consenta il rinvio a R. IANNACCONE, *El «nuevo constitucionalismo latinoamericano» y la forma de Estado: algunas reflexiones a partir de los ordenamientos de Ecuador y Bolivia*, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n. 37, 2022

analizzare la situazione dei popoli indigeni e proporre meccanismi per la loro piena partecipazione, il loro riconoscimento e il godimento dei loro diritti. Nonostante ciò, il conflitto tra lo Stato cileno e, in particolare, il popolo mapuche, non può dirsi terminato e deriva dall'usurpazione delle terre di questi popoli e dalla concessione dello sfruttamento delle risorse naturali a imprese estrattive, che ha destinato le comunità indigene alla povertà e causato gravi danni ambientali. Inoltre, bisogna considerare che, fin dalla creazione degli Stati nazione, i popoli indigeni, essendo costretti a incorporarsi nei progetti sociali, politici ed economici della cultura dominante, hanno dovuto adottare modi di vita estranei alle loro culture, compresi quelli di natura politica rappresentati dalle loro istituzioni e modalità di partecipazione. Questo ha limitato in larga misura le loro possibilità di sviluppo, poiché sono state le società egemoniche a detenere il potere di definire la struttura istituzionale e di valori a cui tutti gli individui che vivono all'interno dei confini statali hanno dovuto conformarsi. In questo senso, il carattere collettivo dei popoli indigeni è stato ignorato, negando spazi di rappresentanza e partecipazione politica adeguati, con conseguenze importanti sulla loro qualità di vita. Per di più, oltre ad essere stati privati delle loro terre, sono stati sfruttati come forza lavoro e ciò ha comportato, tra l'altro, il crollo delle loro economie comunitarie, la perdita di diritti e l'emarginazione dai processi politici<sup>14</sup>.

La centralità delle popolazioni originarie nel processo costituente è stata evidente fin dalle mobilitazioni dell'*Estallido social* e dall'approvazione, il 21 dicembre 2020, della Ley 21.298 che ha previsto la presenza, all'interno della Convenzione Costituzionale, di 17 seggi a loro riservati. Inoltre, uno dei primi atti realizzati dalla costituente è stato, l'8 luglio durante il secondo giorno di sessione, l'adozione di una dichiarazione<sup>15</sup> riguardo le persone private della libertà e i prigionieri politici nel contesto dell'*Estallido social*, estendendola alla giudizializzazione del conflitto politico e sociale esistente tra lo Stato cileno e la nazione Mapuche presente nel Wallmapu, aggiungendo altre situazioni di conflitto tra la nazione Mapuche e lo Stato e di uso del sistema penale nei conflitti politici. L'*incipit* della dichiarazione sottolineava l'importanza, al fine di un processo realmente democratico e di una vera pace sociale, che gli organi del potere costituito offrissero garanzie democratiche ed equità affinché il processo storico che il Paese stava vivendo potesse funzionare correttamente ed essere riconosciuto come legittimo dai popoli e dalle nazioni del Cile. La Convenzione Costituzionale, senza cercare di interferire o arrogarsi le competenze o le attribuzioni di altri poteri dello Stato<sup>16</sup>, ha dichiarato la propria responsabilità politica nel fare una

<sup>14</sup> V. FIGUEROA HUENCHO, *Pueblos indígenas en el proceso constituyente chileno: desafíos del proceso y principales propuestas*, in *Política. Revista De Ciencia Política*, n. 2/2020,66

<sup>15</sup> [La Convención Constitucional a los Órganos del poder constituido sobre la prisión política en Chile y la militarización del Wallmapu](#), che ha ottenuto 105 voti.

<sup>16</sup> La dichiarazione a tal proposito recita «La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado». Tale espressione assume rilevanza in quanto, in tal modo, l'Assemblea Costituente ha voluto evitare di contravvenire a quanto disposto fin dalla conclusione dell'*Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución* in materia di interferenza di competenze tra la Costituente e i poteri istituiti. In quella sede infatti si ritenne opportuno stabilire un quadro di funzionamento ben preciso di quest'organo, da una parte, a causa della genesi della Carta del 1980 – frutto di una dittatura che ha soppresso e sostituito i poteri dello Stato con la legittimità democratica e che, allo stesso tempo, ha agito come governo, legislatore e organo costituente – e, dall'altra, per evitare quanto avvenuto in occasione del processo costituente venezuelano (1999), ecuadoriano (2007-2008) e Boliviano (2006-2009) dove gli organi costituenti adottarono decisioni che alterarono il funzionamento degli organi e dei poteri dello Stato. Pertanto il punto 5 dell'accordo ha stabilito che «El órgano constituyente que en definitiva sea elegido por la ciudadanía, tendrá por único objeto redactar la nueva Constitución, no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado y se

dichiarazione al Paese in relazione ad alcune situazioni contingenti che contravvenivano chiaramente allo spirito che guidava il suo lavoro. La dichiarazione, oltre a fare riferimento alla violenza che aveva accompagnato gli eventi dell'ottobre 2019 e a chiedere agli organi statali di assumersi la responsabilità di quanto successo<sup>17</sup>, sollecitava l'immediata smilitarizzazione del Wallmapu, l'annullamento della decisione che ha aumentato il *budget* predisposto per la repressione del territorio mapuche e che l'indulto per i prigionieri politici mapuche, nel caso delle regioni di Bio Bio, Araucanía, Los Lagos e Los Ríos, fosse applicabile a partire dal 2001. Per quanto riguarda il [Proyecto de ley Boletín 13715-17](#), suggeriva di prevedere l'applicazione diretta e obbligatoria della [Convenzione 169 sui Popoli Indigeni e Tribali](#) dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e della [Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni](#), soprattutto a proposito del riconoscimento delle situazioni classificate come crimini ma che, invece, costituivano l'esercizio dei diritti territoriali, culturali e politici, e l'applicazione preferenziale e obbligatoria di pene diverse dalla detenzione. L'applicazione di questi trattati internazionali è stata richiesta anche al Ministro della Giustizia e dei Diritti Umani, oltre alla conclusione del processo di modifica del [Reglamento de Establecimientos Penitenciarios](#) al fine di garantire i diritti delle persone private della libertà di origine indigena. In fine, l'assemblea costituente invitava all'attuazione di una solida politica di giustizia che potesse contribuire alla riparazione completa dei danni e dei pregiudizi subiti, individualmente e collettivamente, per coloro che erano stati vittime di persecuzione, prigionia politica e violazioni sistematiche dei diritti umani. Con questa dichiarazione, inoltre, i costituenti si impegnavano a creare nella nuova Costituzione meccanismi pertinenti e necessari per assicurare che i diritti umani di tutti i popoli non fossero nuovamente violati e a garantire la non ripetizione degli eventi.

I lavori costituenti, infatti, sono stati orientati ad una piena partecipazione delle popolazioni originarie, che è andata oltre la presenza di loro rappresentanti nell'organo costituente<sup>18</sup>, ed è stata predisposta un'apposita commissione, la nona, competente in materia di diritti dei popoli indigeni e plurinazionalità. Anche la Commissione *sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía* ha affrontato questo tema<sup>19</sup> – così come trasversalmente tutte le altre commissioni.

---

disolverá una vez cumplida la tarea que le fue encomendada. Adicionalmente no podrá alterar los quorum ni procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos». Questo stesso spirito è stato successivamente incarnato nell'attuale articolo 135 della Costituzione, contenuto nel Capitolo XV (Riforma della Costituzione e procedura di redazione di una nuova Costituzione della Repubblica), che stabilisce il divieto per la Convenzione di attribuirsi poteri che, secondo la Costituzione vigente, corrispondono ad altri organi dello Stato, prevede la validità dell'attuale Carta fondamentale fino alla fine del processo costituente, vieta alla Convenzione di ignorare il fatto che la sovranità risiede nella Nazione, e prevede che il testo della Nuova Costituzione deve rispettare il carattere repubblicano dello Stato cileno, il suo regime democratico, le sentenze giudiziarie definitive ed esecutive e i trattati internazionali ratificati (S. RAGONE, J. I. NÚÑEZ LEIVA, *Algunas coordinadas esenciales sobre la Convención Constitucional*, in *Dpce online*, n. 1/2021, 8).

<sup>17</sup> Nella dichiarazione la Convenzione richiedeva al Senato la discussione immediata e con la massima rapidità del [Proyecto de Ley de Indulto General \(Boletín N°13.941-17\)](#); all'Esecutivo di dare al [Proyecto de Ley de Indulto General \(Boletín N°13.941-17\)](#) e al [Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos](#) (Boletín N°13.854-17) la massima urgenza legislativa

<sup>18</sup> Come si è visto, il *Reglamento de Participación y Consulta Indígena*, approvato il 4 ottobre 2021, infatti, ha stabilito l'istituzione di un sistema di partecipazione e consultazione indigena in conformità con «le norme internazionali sui diritti umani dei popoli indigeni, che sono stabilite, tra le altre fonti del diritto internazionale, in quelle menzionate nel presente regolamento, che la Convenzione assume come sovrane» (art. 1). Si consenta il rinvio a R. IANNACCONE, *Dall'approvazione dei regolamenti all'inizio del dibattito sulle norme costituzionali: prosegue il lavoro della Convención Constitucional*, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, n. 3/2021.

<sup>19</sup> La seconda Commissione, infatti, ha proposto norme, poi approvate dalla Plenaria, in materia: di plurilinguismo, riconoscendo che la lingua ufficiale cilena è il castigliano, ma che le lingue dei popoli indigeni saranno ufficiali nei loro territori;

Solo per riportare alcuni esempi, fin dall'inizio all'interno di quella competente in materia di sistema politico è stato possibile individuare un accordo su alcune questioni quali il riconoscimento della plurinazionalità, dei seggi riservati e dell'iniziativa indigena. Il principio di plurinazionalità è stato, altresì, trattato dalla Commissione Ambiente, come elemento da considerare all'interno del modello economico, e da quella competente in materia di giustizia che ha stabilito che la funzione giurisdizionale sarebbe stata esercitata da «los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos indígenas» (art. 399-1).

Inoltre, durante i lavori della stessa Convenzione è stato applicato il principio di plurinazionalità prevedendo, ad esempio, per i membri dei seggi riservati la riduzione delle sponsorizzazioni necessarie per far parte delle commissioni e degli altri incarichi interni e quote a loro riservate. Questo principio è stato anche uno degli “approcci trasversali” previsti dai quattro regolamenti – insieme a quelli relativi ai diritti umani, al genere, all'inclusione, alla decentralizzazione e l'approccio socio ecologico – e ciò, come si vedrà più approfonditamente a breve, risulta evidente dal testo elaborato.

Sono molte le norme che trattano o esplicitano in qualche modo la plurinazionalità. In particolare, l'articolo 5, oltre a sancire il riconoscimento della coesistenza di diversi popoli e nazioni all'interno dell'Unità dello Stato, individua come tali Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguaita, Chango, Kawashkar, Yaghan, y Selk'nam e tutti gli altri che sarebbero stati stabiliti dalla legge e prevede che lo Stato avrebbe dovuto garantire la loro effettiva partecipazione all'esercizio e alla distribuzione del potere, incorporando la loro rappresentanza nella struttura dello Stato, nei suoi organi e nelle sue istituzioni a livello locale, regionale e nazionale. Nella proposta, infatti, erano previsti seggi riservati, proporzionalmente alla loro popolazione, per i quali avrebbero potuto votare ed essere eletti, così come previsto per l'elezione della stessa Convenzione, solo gli appartenenti a questi popoli iscritti nel *Registro Electoral Indígena* (art. 162).

Queste disposizioni generali sono state trattate in modo più specifico in altre norme presenti nel testo. Il nuovo ramo legislativo sarebbe dovuto essere composto da due camere – il Congresso delle Deputate e dei Deputati e la Camera delle Regioni (art. 251) – definite come organi deliberativi, paritari e plurinazionali (rispettivamente art. 252.1 e 254.1). I seggi riservati al Congresso sarebbero stati proporzionali alla popolazione indigena, eletti in un unico distretto e avrebbero dovuto essere sommati al numero totale dei membri del Congresso ovvero 155 (art. 252.2). Al contrario, la composizione dei seggi riservati nella Camera delle Regioni, così come il numero dei seggi “ordinari”, era lasciata alla discrezionalità del legislatore, senza alcun requisito predefinito (art. 254.3).

Il principio di pluriculturalità è evidente, altresì, in materia di potere giudiziario sin dalla decisione di sostituire tale terminologia con “sistemas de justicias” e di stabilire il pluralismo giuridico. È, infatti, stato previsto che lo Stato avrebbe dovuto garantire il diritto ad accedere ad una giustizia con prospettiva interculturale (art. 108.6) garantendo un'assistenza legale specializzata, interpreti e facilitatori interculturali (art. 108.7). La funzione giudiziaria sarebbe stata

---

di *Buon Vivir*; e di emblemi, sancendo come emblemi nazionali la bandiera, lo stemma e l'inno nazionale, ma prevedendo che lo Stato riconosca i simboli e gli emblemi dei diversi popoli indigeni.

esercitata dai tribunali di giustizia e dalle autorità dei popoli e delle nazioni indigene (art. 307.2) che, in virtù del loro diritto all'autodeterminazione, sarebbero coesistite su un piano di parità con il sistema giudiziario nazionale. Prevedeva, però, che questi sistemi giuridici avrebbero rispettato il perentorio limite dei diritti fondamentali stabiliti costituzionalmente e da trattati e strumenti internazionali. Sarebbe stata poi la legge a determinare i meccanismi di coordinamento, cooperazione e risoluzione dei conflitti di competenza tra gli ordinamenti giuridici indigeni e le entità statali (art. 309), ma il testo costituzionale prevedeva la garanzia di poter ricorrere per le decisioni assunte dalla giurisdizione indigena ad un'apposita sala della Corte Suprema, assistita da un consiglio tecnico composto da esperti in cultura e diritto indigeni, (art. 329). Infine, il *Consejo de la Justicia*, incaricato di garantire l'indipendenza della funzione giudiziaria e di effettuare le nomine e "amministrarla", era definito anche come un organo plurinazionale (art. 342) formato da 17 membri dei quali 2 sarebbero stati eletti dai popoli e dalle nazioni indigene (art. 344).

Insieme a ciò, lo Stato avrebbe dovuto garantire il dialogo interculturale nell'esercizio delle funzioni pubbliche, creando istituzioni e promuovendo politiche pubbliche volte a favorire il riconoscimento e la comprensione della diversità etnica e culturale dei popoli e delle nazioni indigene (art. 5).

La proposta di Costituzione prevedeva anche istituti riservati alle popolazioni indigene come un'apposita iniziativa di legge e le *Autonomías Territoriales Indígenas* (art. 187.2). Queste ultime erano descritte come entità territoriali dotate di personalità giuridica e di patrimonio proprio, in cui i popoli e le nazioni indigene avrebbero esercitato diritti autonomi, in coordinamento con le altre entità territoriali componenti lo Stato regionale (Art. 234.1). Viene stabilito, inoltre, che tramite una legislazione successiva sarebbe stata creata una procedura tempestiva, efficiente e trasparente per la loro costituzione, che avrebbe dovuto prevedere un processo di partecipazione e consultazione preventiva e che sarebbe stata avviata su richiesta dei popoli e delle nazioni indigene interessate, attraverso le loro autorità rappresentative (art. 234.2). Sarebbero state disciplinate successivamente, altresì, le competenze esclusive di questi enti e quelle condivise con le altre entità territoriali (art. 235).

Numerosi sono stati i diritti collettivi dei popoli indigeni previsti, seppur con diversi livelli di dettaglio, come il diritto all'autonomia, all'autogoverno, ad una cultura propria, alla cosmovisione, alla lingua, al riconoscimento e alla protezione delle loro terre e risorse, delle proprie istituzioni e autorità così come il diritto alla partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale dello Stato (art. 34). Veniva riconosciuto, inoltre, il diritto alla consultazione indigena in numerose occasioni come, ad esempio, la costituzione di un'autonomia territoriale indigena, precedentemente illustrata, ma anche per l'elaborazione di una nuova Costituzione (art. 387.2).

È possibile annoverare tra le innovazioni introdotte in questo testo costituzionale strettamente connesse alla plurinazionalità la definizione di Stato plurilingue – per cui anche se la lingua ufficiale sarebbe stato il castigliano, le lingue dei popoli indigeni sarebbero state ufficiali nei loro territori e nelle aree ad alta densità di popolazione indigena e lo Stato avrebbe dovuto promuovere la conoscenza, la rivitalizzazione, la valorizzazione e il rispetto delle lingue indigene (art. 12) – e il riconoscimento della medicina tradizione e del diritto dei popoli indigeni a mantenere le proprie pratiche in materia di salute e a conservare le componenti naturali che le permettono (art. 44.2).

## 2.2 La normazione in materia ambientale

La centralità della questione ambientale nel processo costituente cileno, elemento già presente nel corso dell'*Estallido social*, è stata dichiarata ufficialmente dalla Convenzione Costituzionale stessa il 4 ottobre 2021. Con 137 voti a favore, 3 contrari e 9 astensioni ha reso noto che avrebbe svolto la fase di scrittura del testo in “Estado de Emergencia Climática y Ecológica”<sup>20</sup>. In tal modo, la plenaria della Convenzione ha approvato che la redazione della nuova legge fondamentale avrebbe dovuto tener conto di un contesto di emergenza climatica ed ecologica. Quest’ultimo, quindi, sarebbe stato uno dei fondamenti intorno a cui doveva essere elaborata la possibile nuova legge fondamentale cilena e tutte le norme, discusse nelle commissioni, avrebbero dovuto considerare elementi per salvaguardare la natura e le comunità dagli effetti negativi del cambiamento climatico, attraverso garanzie di educazione ambientale, prevenzione, precauzione, non regressione, mitigazione, adattamento e trasformazione. Tale decisione è stata molto più che simbolica e, come si vedrà maggiormente nel dettaglio, ha condotto ad un testo che può essere considerato pioniere, anche, in materia ambientale.

Il primo documento normativo che ha recepito tale dichiarazione è stato il Regolamento Generale della Convenzione. L’articolo 3, contenente i principi rettori del regolamento stesso, ha sancito il principio di rispetto e cura della natura e l’applicazione di un approccio ecologico. È stato così reiterato l’obbligo per la Convenzione Costituzionale di tener conto, in tutte le sue azioni e procedure, dell’equilibrio, della protezione e della cura della natura e del suo valore intrinseco, del *Buen Vivir* delle persone, degli esseri viventi e di ciascuno degli elementi componenti la natura. In questo senso, nel funzionamento della costituente, avrebbero dovuto essere messe in atto azioni e pratiche individuali e collettive coerenti e responsabili con l’attuale situazione climatica ed ecologica.

Data la rilevanza e la sensibilità del tema, quello ambientale è stata una delle materie più controverse discusse dall’assemblea costituente. Con una modalità abbastanza comune all’interno della Convenzione, si è formato, fin dall’inizio dei lavori, ma gradualmente aumentando i propri componenti, un gruppo di attivisti ambientali trasversale agli schieramenti, anche se principalmente di sinistra, definitosi *eco-constituyentes*. La stessa modalità, ad esempio, è stata adottata dalle convenzionali femministe riunitesi nella *Colectiva feminista*. Così come queste ultime, gli eco-costituenti hanno fatto parte di commissioni diverse, ma, fatto del tutto peculiare, la quinta commissione “Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes naturales comunes y Modelo económico” è stata formata quasi esclusivamente da ecocostituenti – 13 dei 19 membri – e, inoltre, sono state escluse alcune forze come il *Frente Amplio* e il *Colectivo del Apruebo*. Ciò ha condotto ad una iniziale “radicalità” e astrattezza delle norme proposte da questa commissione, che si è trasformata, fin dall’inizio, in difficoltà per la loro approvazione in plenaria e in rapporti tesi con gli altri membri della costituente. Ciò è stato evidente fin dalla sottomissione al *plenum*, il

<sup>20</sup> CONVENCION CONSTITUCIONAL, *Convención se declara en Estado de Emergencia Climática y Ecológica*, 4/10/2021, [https://www.chileconvencion.cl/news\\_cconstitucional/convencion-se-declara-en-estado-de-emergencia-climatica-y-ecologica/](https://www.chileconvencion.cl/news_cconstitucional/convencion-se-declara-en-estado-de-emergencia-climatica-y-ecologica/).

3 marzo, della prima proposta<sup>21</sup> elaborata da questa commissione. In questa occasione, delle 40 norme contenute nella relazione, che includevano il riconoscimento dei regni *animalia*, *plantae* e *fungi*, solo 6 hanno raggiunto i 103 voti favorevoli necessari – ovvero i 2/3 dei membri della Convenzione – per passare alla votazione in particolare<sup>22</sup>. In quest’ultima, però, fu approvato un solo comma di un articolo che afferma che l’impegno dello Stato a promuovere il dialogo, la cooperazione e la solidarietà internazionale per adattarsi, mitigare e affrontare la crisi climatica ed ecologica e proteggere la natura<sup>23</sup>.

Nonostante le prime difficoltà, al termine della fase di elaborazione della proposta costituzionale, il 14 maggio, le norme approvate in materia ambientale sono state almeno 51 delle 499 componenti il “borrador de la nueva Constitución”. Tra queste vi erano disposizioni particolarmente rilevanti e innovative tanto che uno dei nuclei fondamentali della proposta costituzionale è stata proprio la natura, concetto che attraversava l’intero testo consolidato elaborato dalla commissione di Armonizzazione.

Tra i numerosi articoli in materia di natura, a racchiudere la disciplinata di questo tema e a descriverne il ruolo nel complesso normativo era l’ottavo che sanciva che «Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman, con ella, un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos». Così come avviene negli ordinamenti andini, e in particolare in quelli ecuadoriano e boliviano, anche in quello cileno la natura sarebbe stata soggetto dei diritti che la Costituzione le riconosceva (art. 18, c. 3). Tale titolarità era sancita anche in apertura del Capitolo III dedicato a “Naturaleza y Medioambiente”, all’articolo 127. Lo Stato – non solo centrale, ma anche regionale (art. 220) – e la società nel suo complesso avrebbero avuto il dovere di proteggere e rispettare i diritti della natura e i principi costituzionali che avrebbero guidato la sua protezione sarebbero stati progressività, precauzione, prevenzione, giustizia ambientale, solidarietà intergenerazionale, responsabilità e giusta azione climatica (art. 128).

La proposta prevedeva anche i cd. “beni comuni naturali” ovvero gli elementi o le componenti della natura nei confronti dei quali lo Stato avrebbe avuto uno speciale dovere di custodia, al fine di garantire i diritti della natura e l’interesse delle generazioni presenti e future (art. 134, c. 1). Il testo definiva come tali il mare territoriale<sup>24</sup> e i suoi fondali; le spiagge, i ghiacciai e le zone umide; i campi geotermici; l’aria e l’atmosfera; le alte montagne, le aree protette e le foreste autoctone; il

<sup>21</sup> CONVENCION CONSTITUCIONAL, *Primer Informe de la comisión de Medio Ambiente, Bienes naturales comunes, Derechos de la Naturaleza y Modelo económico*, 1/03/2022, [https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2279&prmTipo=DOCUMENTO\\_COMISION](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2279&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION)

<sup>22</sup> CONVENCION CONSTITUCIONAL, *Acta de la sesión 63ª, en jueves 3 de marzo de 2022*, <https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Acta-sesion-N%C2%B0-63-del-3-de-marzo-%C2%B422.pdf>

<sup>23</sup> CONVENCION CONSTITUCIONAL, *Acta de la sesión 65ª, en viernes 4 de marzo de 2022*, <https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/03/Acta-sesion-N%C2%B0-65-del-4-de-marzo-%C2%B422.pdf>

<sup>24</sup> A proposito di “mare”, la proposta costituzionale cilena introduce anche un concetto inedito nel costituzionalismo contemporaneo, quello di “maritorio” volto ad indicare come una parte del territorio, che comprende i diversi modi di abitare, sperimentare e vivere il mare, intendendo questo spazio nella sua dimensione integrale tra il materiale e tangibile e il culturale e intangibile. *Vedasi* sul significato di maritorio e dell’evoluzione di questo concetto R. ÁLVAREZ - F. THER-RÍOS - J. C. SKEWES - C. HIDALGO, *Reflexiones sobre el concepto de maritorio y su relevancia para los estudios de Chiloé contemporáneo*, in *Revista Austral de Ciencias Sociales*, n. 36/2019, 115-126. Proprio da tale lavoro è nata la *propuesta constitucional para consagrar en establecimiento del maritorio en la propuesta de nueva Constitución* presentata da alcuni convenzionali il 28 dicembre ([www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1669&prmTipo=DOCUMENTO\\_COMISION](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1669&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION))

sottosuolo e gli altri beni che avrebbero dichiarato la Costituzione e la legge (art. 134, c. 2). Era contenuta, inoltre, la previsione di beni che sarebbero stati “inappropriabili”, vale a dire che non avrebbero potuto avere proprietari, e lo Stato sarebbe stato custode del loro uso responsabile. In questa categoria rientravano l’acqua – in tutti i suoi stati –, l’aria, il mare, le spiagge, quelli riconosciuti dal diritto internazionale e quelli che avrebbero dichiarato tali la legislazione costituzionale e quella ordinaria. Tale dichiarazione assumeva particolare rilevanza soprattutto con riferimento all’acqua, che era definita come bene essenziale. Nella Costituzione del 1980, l’unica referenza all’acqua ne stabilisce, al contrario, la proprietà, indicando che «los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos» (Cap. III, art. 19, n. 24). È evidente, quindi, come questo testo protegga non l’acqua come bene in sé, fondamentale per la vita – non solo umana ma dell’intero ecosistema –, ma come bene commerciabile. Nella proposta di nuova Costituzione vi era, quindi un profondo cambio di paradigma.

Uno dei traguardi più importanti del lavoro della Convenzione in materia ambientale è stata la creazione della *Defensoría de la Naturaleza* che, come sancito dall’articolo 30, avrebbe avuto lo scopo di promuovere e proteggere i diritti della natura e i diritti ambientali garantiti nella Costituzione e nei trattati internazionali sull’ambiente ratificati dal Cile, contro gli atti o le omissioni degli organi dell’amministrazione statale e delle entità private. Quest’organo avrebbe dovuto supervisionare gli organi statali nell’adempimento dei loro obblighi in materia di diritti ambientali e della natura; formulare raccomandazioni su questioni di sua competenza; esaminare e seguire le denunce di violazione dei diritti ambientali e avviare azioni costituzionali e legali in caso di violazione di tali diritti (art. 149). Nell’ambito del sistema di giustizia, è stato stabilito anche che lo Stato avrebbe garantito l’accesso alla giustizia ambientale (art. 108) e erano stati previsti i tribunali ambientali, competenti a pronunciarsi circa la legalità degli atti amministrativi in materia ambientale, le azioni per la tutela dei diritti fondamentali dell’ambiente e della natura e la riparazione dei danni ambientali (art. 333).

Agli occhi di chi scrive, particolarmente rilevante è la definizione di Stato ecologico, contenuta nel già citato articolo 1, che, se da una parte si poneva in continuità con altre esperienze della regione latinoamericana, dichiarando, come si è visto, la natura come soggetto di diritti e fornendogli una peculiare protezione, dall’altro compiva un ulteriore passo in avanti tenendo conto, in tutto il testo, dell’attuale contesto di emergenza climatica ed ecologica. L’articolato elaborato dalla Convenzione, infatti, menzionava esplicitamente il cambiamento climatico e forniva chiare linee guida su come lo Stato avrebbe dovuto agire nella protezione dell’ambiente. Per di più, lo Stato avrebbe dovuto promuovere il dialogo, la cooperazione e la solidarietà internazionale per affrontare la crisi climatica ed ecologica e per proteggere la natura (art. 129.2). Inoltre, avrebbe dovuto garantire la democrazia ambientale (art. 154.1) e tutte le persone avrebbero avuto diritto alla partecipazione informata in merito a questioni ambientali (art. 154.2).

A completare la normativa ambientale contenuta nella proposta di Costituzione vi era l’attribuzione allo Stato di garantire non solo la sicurezza alimentare<sup>25</sup>, ma anche la sovranità

<sup>25</sup> Su tale complesso argomento si rinvia al contributo G. STEGHER, *La sicurezza alimentare come nuova frontiera del costituzionalismo ambientale?*, ancora in versione *draft*.

alimentare e a tal fine avrebbe dovuto promuovere la produzione, la distribuzione e il consumo di alimenti volti a garantire il diritto a un'alimentazione sana e adeguata, il commercio equo e solidale e sistemi alimentari ecologicamente responsabili (art. 54).

### 2.3 *L'estensione della parità*

La “parità” ha caratterizzato non solo il processo costituente, ma è stato anche uno degli elementi salienti della proposta costituzionale, rendendola, così come il processo, un *unicum* a livello mondiale. Come si vedrà maggiormente nel dettaglio, questo principio caratterizzava non solo in modo straordinario il catalogo dei diritti prevedendo, tra gli altri, i diritti sessuali e riproduttivi e il riconoscimento del lavoro domestico e di cura, ma anche l'organizzazione statale, stabilendo la composizione paritaria degli organi collegiali dello Stato e dei direttivi delle imprese pubbliche e a partecipazione pubblica.

L'originaria formula di parità che prevedeva una presenza rigorosamente equilibrata di donne e uomini all'interno della Convenzione Costituzionale, introdotta attraverso la riforma costituzionale n. 21.216, ha portato all'incorporazione di criteri equivalenti anche nell'organizzazione e nel funzionamento di tale organismo. In questi ambiti però è stato compiuto un ulteriore passo in avanti, “ereditato” dal testo costituzionale proposto: la parità ha smesso di essere “techo” per diventare “piso” ovvero un punto di partenza e non di arrivo. Il risultato paradossale della regola della parità per l'elezione dei membri della Convenzione aveva avvantaggiato più uomini che donne, generando un dibattito sul possibile “effetto tetto” di questa norma che ha, quindi, portato ad un altro modo di concepirla. Inoltre, si è arrivati a riformulare il concetto stesso di parità, rilegata ad una concezione binaria, per includere anche le dissidenze e diversità sessuali e di genere.

A norma dell'articolo 6, infatti, lo Stato avrebbe dovuto promuovere una società in cui donne, uomini, diversità e dissidenze sessuali e di genere avrebbero partecipato in condizioni di uguaglianza sostanziale<sup>26</sup>, riconoscendo che l'effettiva rappresentanza è un principio e una condizione minima per il pieno e sostanziale esercizio della democrazia e della cittadinanza. Inoltre, tutti gli organi collegiali dello Stato, quelli costituzionali autonomi, di vertice ed esecutivi dell'amministrazione, nonché i consigli di amministrazione delle aziende pubbliche e a partecipazione pubblica, avrebbero dovuto avere una composizione paritaria volta a garantire che almeno il 50% dei loro membri sarebbero state donne. Ecco che emerge la concezione di parità non binaria e come punto di partenza e non di arrivo. A tal fine, per gli organi ad elezione popolare, l'articolo 161 sanciva che il sistema elettorale avrebbe dovuto essere conforme ai principi di uguaglianza sostanziale, parità, alternanza di genere e agli altri contemplati nella

<sup>26</sup> Sono numerosi gli articoli della proposta in cui veniva consacrata l'uguaglianza sostanziale, uno dei principi generali previsti nel testo costituzionale. In particolare, l'articolo 25 sanciva che ogni persona ha diritto all'uguaglianza, che comprende l'uguaglianza sostanziale, davanti alla legge e la non discriminazione (c.1). Lo Stato avrebbe dovuto garantire a tutti e a tutte l'uguaglianza sostanziale in quanto garanzia del riconoscimento, godimento ed esercizio dei diritti umani rispettando la diversità, l'inclusione sociale e l'integrazione (c.2). Avrebbe dovuto, inoltre, assicurare l'uguaglianza di genere per le donne, bambine, le diversità e dissidenze sessuali e di genere tanto nell'ambito pubblico come in quello privato (c.3).

Costituzione e nelle leggi. Anche i partiti politici avrebbe dovuto, per mandato costituzionale, applicare nel loro funzionamento una prospettiva di genere e incorporare la parità di genere nella loro *leadership*, garantendo l'uguaglianza sostanziale internamente, a livello organizzativo ed elettorale, e promuovendo la piena partecipazione politica delle donne (art. 163).

Nel Capitolo V in materia di funzione pubblica, il primo articolo, il 165, stabiliva tra i suoi principi anche la prospettiva di genere, l'inclusione e la non discriminazione. All'interno di questa visione trasversale delle norme costituzionali con una prospettiva di genere, veniva stabilito un mandato in tal senso anche per la polizia (artt. 296 e 297), per le forze armate (art. 299.2) e per i sistemi giudiziari. L'articolo 312, infatti, stabiliva una serie di mandati costituzionali per l'azione dei tribunali. La funzione giudiziaria avrebbe dovuto essere regolata dai principi di parità e di prospettiva di genere e gli organi e le persone coinvolte nella funzione giurisdizionale avrebbero dovuto garantire l'uguaglianza sostanziale. Veniva sancito, altresì, che i tribunali, qualunque fosse stata la loro giurisdizione, avrebbero dovuto decidere con prospettiva di genere e che il Consiglio di Giustizia, nell'esercizio delle sue attribuzioni, avrebbe dovuto tenere conto del principio di non discriminazione, inclusione, parità di genere, equità territoriale e plurinazionalità (art. 342).

Come anticipato, il principio di parità compare anche all'interno del capitolo dedicato ai diritti fondamentali attraverso una serie di norme che sancivano numerosi diritti e garanzie per le donne e per le diversità e dissidenze sessuali e di genere. Tra questi veniva sancito il diritto allo sviluppo sessuale e riproduttivo, che comprendeva, tra l'altro, il diritto a prendere decisioni libere, autonome e informate sul proprio corpo, sull'esercizio della sessualità, sulla riproduzione, sul piacere e sulla contraccezione (art. 61.1). Inoltre, era esplicitamente menzionata l'opzione di interrompere volontariamente la gravidanza per tutte le persone gestanti, la cui disciplina di dettaglio era rimandata alla legislazione ordinaria. Come sancito costituzionalmente, lo Stato avrebbe dovuto garantire l'esercizio dell'aborto senza discriminazioni, con attenzione al genere, all'inclusione e alla rilevanza culturale; così come avrebbe dovuto assicurare l'accesso all'informazione, all'istruzione, alla salute e ai servizi e benefici necessari a questo scopo, assicurando le condizioni per portare avanti la gravidanza, interromperla, partorire e avere una maternità volontarie e protette. Avrebbe dovuto garantire, inoltre, la libertà dalla violenza e dall'ingerenza di terzi, sia individui che istituzioni (art. 61.2). Infine, l'articolo 64 sanciva il diritto al libero sviluppo e al pieno riconoscimento dell'identità, in tutte le sue dimensioni e manifestazioni, comprese le caratteristiche sessuali, le identità e le espressioni di genere, il nome e gli orientamenti sessuali-affettivi. Anche in termini di diritto alla casa veniva stabilita una particolare clausola per garantirlo nei casi di violenza di genere. Pertanto, lo Stato avrebbe dovuto assicurare la creazione di case di accoglienza per le vittime di violenza di genere e di altre forme di violazione dei diritti (art. 51.4)

Altro elemento inedito contenuto in questo testo costituzionale è stato il riconoscimento espresso del lavoro domestico e di cura, definito come necessario e indispensabile per la sostenibilità della vita e lo sviluppo della società (art. 49.1). Inoltre, era previsto che avrebbe dovuto essere affrontato da una prospettiva di genere ed essere considerato nella formulazione e nell'attuazione delle politiche pubbliche. Lo Stato avrebbe dovuto, altresì, promuovere la

corresponsabilità sociale e di genere e attuare meccanismi di redistribuzione del lavoro domestico e di cura (art. 49.2).

## 2.4 La disciplina delle nuove tecnologie

Il lavoro delle commissioni della Convenzione è stato accompagnato da incontri autoconvocati, giornate di deliberazione nazionale, incontri comunitari e *forum* di deliberazione i cui risultati, una volta sistematizzati, hanno avuto un impatto sulle decisioni della Convenzione. Sono stati previsti anche strumenti di partecipazione digitale, in particolare l'uso massiccio dei *social network* della Convenzione, al fine di garantire la trasparenza e un'informazione costante sul suo lavoro, e la possibilità di presentare proposte di norme costituzionali popolare attraverso la Piattaforma digitale di partecipazione popolare. Vale la pena di chiedersi se la *e-participation*, notevolmente utilizzata in questo processo costituente, ma anche in alcuni dei processi costituenti degli ultimi dieci anni – significativi i casi islandese e tunisino –, apra una nuova stagione del costituzionalismo. Non vi è alcun dubbio che sia in atto una rinnovata fase partecipativa, così come è innegabile la crescente presenza e indispensabilità delle nuove tecnologie. Il costituzionalismo digitale è una realtà, anche se non ha ancora raggiunto una dimensione stabile e integrata negli ordinamenti contemporanei. Un grande passo in avanti sembra essere stato fatto in questo senso proprio dalla proposta della nuova Costituzione cilena che rispetto alla disciplina della tecnologia e ai diritti a questa legati sanciva il diritto di tutti i cittadini ad avere accesso alla connettività digitale (art. 85), a partecipare in uno spazio digitale libero dalla violenza (art. 88) e all'educazione digitale, allo sviluppo della conoscenza, del pensiero e del linguaggio tecnologico (art. 89). Viene, altresì, sancito il fondamentale diritto alla disconnessione digitale nel contesto delle relazioni lavorative (art. 46.1). Erano riconosciuti espressamente il diritto alla *privacy* (art. 70); all'autodeterminazione informativa e alla protezione dei dati personali (art. 86); alla sicurezza dell'informazione (art. 87) e prevista la creazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dei dati personali (art. 375). Inoltre, venivano attribuiti allo Stato alcuni obblighi a ciò relazionati, tra cui: superare le lacune nell'accesso, nell'uso e nella partecipazione allo spazio digitale (art. 86.4); sviluppare azioni per la prevenzione, la promozione, la riparazione e la garanzia del diritto a una vita libera dalla violenza digitale, garantendo una protezione speciale alle donne, alle bambine, ai bambini, agli adolescenti e alle diversità e dissidenze sessuali e di genere (art. 89); creare politiche pubbliche e finanziare piani e programmi gratuiti volti all'educazione digitale (art. 90).

La Convenzione, quindi, ha realizzato una “costituzione dell' algoritmo”<sup>27</sup>, ma solo parzialmente in quanto non sono stati regolamentati gli aspetti più controversi della tecnologia e in particolare l'intelligenza artificiale e il suo utilizzo nelle decisioni pubbliche e non sono stati previsti particolari strumenti di controllo sugli interessi economici delle grandi aziende tecnologiche. Nonostante ciò, non credo sia così avventato avanzare l'ipotesi che questa

<sup>27</sup> Per approfondire tale tematica si rimanda al contributo del giurista che ha coniato questa espressione ovvero F. BALAGUER CALLEJÓN, *La constitución del algoritmo. El difícil encaje de la constitución analógica en el mundo digital*, in A. C. N. GOMES - B. ALBERGARIA - M. R. CANOTILHO (cur.), *Direito Constitucional: Diálogos em homenagem ao 80º aniversário de J. J. Gomes Canotilho*, 2021.

attenzione del testo costituzionale alle nuove tecnologie sia stata anche una diretta conseguenza degli strumenti di *e-participation* che hanno contribuito alla sua stesura e che, anche in quest'ambito, nonostante l'esito referendario, la proposta di articolato costituzionale faccia da apripista ad una nuova fase del costituzionalismo.

### 3. *Il futuro del momento costituente cileno*

Il risultato del 4 settembre solleva molti interrogativi non solo sulle prospettive costituzionali e sociali del Cile, ma anche sul valore dei due plebisciti, oltre a evidenziare il ruolo della tecnologia, dei *social network* e delle notizie false, dal quale nessuna democrazia sembra essere esente, e la problematicità di prevedere per un testo costituzionale la sua approvazione popolare. In particolare, su questo aspetto, oltre a dover tenere in considerazione la specificità costituzionale e le possibili difficoltà legate alla comprensione di cosa dovrebbe essere contenuto in una Costituzione e della sua formulazione, è necessario tener presente le problematiche legate allo strumento referendario stesso. Proprio in merito ai cd. “referendum in uscita”, Gargarella ha sollevato un'importante critica evidenziando come questi tendano a sottoporre la popolazione a un'inaccettabile “estorsione” democratica dato che l'elettore può solo approvare o meno il “pacchetto chiuso” che gli viene proposto<sup>28</sup>. Questo tipo di referendum si basa su una concezione unitaria e omogenea del popolo, che come tale è capace di adottare decisioni binarie solo attraverso il principio di maggioranza. Pertanto, questa forma di partecipazione difficilmente favorisce la deliberazione pubblica necessaria per formare preferenze informate a proposito del nuovo testo costituzionale<sup>29</sup>.

Per quanto riguarda, invece, il problema costituente in Cile, questo è risalente e precede l'entrata in vigore della Costituzione del 1980. Già nel 1978, infatti, si costituì il Gruppo di Studi Costituzionali, noto anche come “Gruppo dei 24”, che sarebbe diventato il principale esponente di un discorso politico-costituzionale alternativo a quello della Giunta Militare e dei membri della Commissione Ortúzar, incaricata dal regime di redigere il nuovo testo costituzionale. Inizialmente, cercò di influenzare il processo costituente avviato dalla dittatura e, una volta che il testo costituzionale fu promulgato, redasse, nel 1981, un *Memorandum* che condensava le argomentazioni contrarie al testo elaborato e terminava con un appello ai cileni a riscoprire la loro storica vocazione libertaria e la democratizzazione progressiva attraverso una nuova legge fondamentale. L'importanza storica di questo documento risiede nel fatto che evidenzia come, non solo la Costituzione del 1980, ha stabilito un regime autoritario, dietro la facciata di istituzioni e procedure apparentemente democratiche, ma ha anche impedito di stabilire la democrazia all'interno della legalità che essa stessa sanciva<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> R. GARARELLA, *Diez puntos sobre el cambio constitucional en Chile*, Buenos Aires, 2020.

<sup>29</sup> G. L. NEGRETTO, *Procesos constituyentes y refundación democrática. El caso de Chile en perspectiva comparada*, in *Revista de ciencia política* n. 1/2015, 211.

<sup>30</sup> D. FERNÁNDEZ CAÑUETO, *Chile: de la democracia limitada de Pinochet al proceso constituyente de 2020*, in *Revista de Estudios Políticos*, n. 18/2021, 184 e ss.

La richiesta di un nuovo testo costituzionale è, quindi, presente da decenni nel dibattito pubblico cileno ed è divenuto particolarmente evidente durante la presidenza Bachelet nel 2016, quando è stato avviato un processo costituente, conclusosi anch'esso con un nulla di fatto. Questa volontà sembrava essersi assopita con l'inizio del successivo periodo presidenziale, quello di Sebastián Piñera, nel marzo 2018. Il Neopresidente affermò, fin dal principio del suo governo, di non avere in programma la redazione di un nuovo testo costituzionale, come la sua predecessora, ma solo l'approvazione di una serie di riforme volte a modernizzare la Costituzione. Ciò permise di interpretare la domanda di una nuova legge fondamentale più come una richiesta sollevata dagli studiosi e dai circoli elitari che dai cittadini. Tuttavia, la rivolta dell'ottobre 2019 ha riaperto il dibattito e la prospettiva di una nuova Costituzione è riapparsa come un'innegabile e diffusa richiesta popolare<sup>31</sup>. Nell'estate (cilena) del 2019 l'ipotesi dell'attivazione di un processo costituente era dunque irrealistica, ma le proteste iniziate a Santiago e i loro successivi sviluppi hanno mutato tanto rapidamente quanto radicalmente questo quadro, da una parte, evidenziando la scollatura esistente tra consistenti settori della società e la classe politica nel suo insieme – in primo luogo con le forze al momento al governo, ma non solo – e, dall'altra, obbligando la rappresentanza politica ad aprire un processo costituente<sup>32</sup>.

Attraverso il plebiscito dell'ottobre 2020 il corpo elettorale si è riappropriato del potere costituente<sup>33</sup> e ciò ha dato inizio ad un momento costituente che non può dirsi, a mio avviso, terminato. La volontà di sostituire la Costituzione tutt'oggi vigente espressa in questa occasione, infatti, non verrebbe meno nonostante il mancato appoggio ad un testo specifico, quello elaborato dalla Convenzione Costituzione. Le possibilità che si profilano sono tante, tra queste un accordo politico che porti ad un nuovo processo costituente che potrebbe essere anche parlamentare; un consistente piano di riforme che almeno per il momento risponda alle esigenze emerse chiaramente e indiscutibilmente nel corso dell'*Estallido social*; una nuova rivolta sociale, ipotesi senza dubbio meno auspicabile delle altre. I dubbi sono, però, ancora maggiori: la fattibilità di un accordo politico su un nuovo processo costituente in un contesto parlamentare fortemente frammentato e con una presidenza di tutt'altra afferenza politica rispetto alla lieve maggioranza congressuale; l'effettiva possibilità di apportare riforme ad un testo costituzionale già profondamente modificato nel corso della sua vigenza; il valore del testo elaborato dalla Convenzione Costituzionale; la considerazione che, nonostante l'articolo 142, come riformato nel 2019, preveda la vigenza della Costituzione del 1980 in caso di esito negativo del secondo plebiscito, la restituzione del potere costituente al popolo ha posto fine alla norma fondamentale

<sup>31</sup> O. ANSALDI - M. PARDO-VERGARA, *What Constitution? On Chile's Constitutional Awakening*, in *Law and Critique*, n. 31/ 202, 11.

<sup>32</sup> M. OLIVETTI, *Prime osservazioni sul difficile avvio di un processo costituente in Cile*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, 2020, 12.

<sup>33</sup> Il dibattito su se questo potere costituente sia stato derivato o originario deriva dalla regolamentazione del processo stesso avvenuta, attraverso una serie di riforme alla Costituzione, sulla base di quanto previsto nell'"Accordo per la Pace Sociale e la Nuova Costituzione". La linea che si ritiene maggiormente convincente è quella elaborata da Zúñiga, secondo il quale l'Accordo di novembre 2019 e la riforma costituzionale conseguente hanno fatto sì che, da un contesto di profonda crisi politico-istituzionale (sociale ed economica) costitutiva di un forte momento costituzionale, il potere costituente derivato restituisse al popolo il potere costituente originario e, in questo modo, il carattere di soggetto storico-politico e di organo statale di base del processo costituente. F. ZÚÑIGA URBINA - E. ALVARADO PARRA, *Nueva Constitución y política constitucional*, Thomson Reuters, 2021, 16 e ss.

di validità dell'ordinamento giuridico che aveva dato copertura al dettato del D.L. n. 3.464 dell'8 agosto 1989, la sedicente "Costituzione Politica della Repubblica"<sup>34</sup>.

Il processo costituente cileno si è, quindi, concluso in maniera fallimentare, ma lo stesso non può dirsi, per il momento, delle conseguenze che avrà per il Cile e il costituzionalismo in generale. Se ad oggi sembrano aver vinto, anche alla luce di quanto brevemente esposto, il neoliberalismo, lo *status quo* e il patriarcato è pur vero che, citando il comunicato del *Comando de Movimientos Sociales por el Apruebo*, "no hay forma de detener al río cuando ha encontrado su cauce" – "non c'è modo di fermare il fiume quando ha trovato il suo corso", ancor più nel complesso contesto cileno.

---

<sup>34</sup> *Idem*.